

Progetto realizzato con il contributo del



**Dipartimento
per le politiche della famiglia**

Presidenza del Consiglio dei ministri



*Associazione di Volontariato
"L'Angelo Custode"*

Progetti per la protezione e il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale
Codice Unico di Progetto (CUP) D75F21001640006

Documento di Policy per la protezione di atleti e atlete minorenni in ambito sportivo



Safe Place Safe Play

Costruire un ambiente sicuro per praticare sport



Safe Place Safe Play

Costruire un ambiente sicuro per praticare sport

Indice

Presentazione	2
Principi alla base della Policy	4
Diritti degli atleti e delle atlete minorenni	4
Adozione della Policy	5
Strumenti della Policy	
A. Codice etico e di condotta SPSP	5
B. Formazione	6
C. Sensibilizzazione	8
D. Reclutamento Staff	9
E. Creazione della rete	10
Allegati	12
Il maltrattamento sui minorenni in ambito sportivo	13
Definizioni giuridiche	18
La Policy in pratica	21
Autocertificazione	25
Contatti utili	27

Presentazione

Questa Policy per la tutela dei minorenni è stata realizzata nell'ambito del Progetto Safe Place Safe Play (SPSP), finanziata dal Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è finalizzata alla costruzione di un ambiente sicuro per praticare sport.

La stesura del documento è stata curata da un gruppo di esperti dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara e dell'Associazione Focolare Maria Regina Onlus, rispettivamente soggetti capofila e partner del progetto, anche sulla base delle considerazioni e delle conclusioni emerse nel tavolo tecnico interistituzionale al quale hanno partecipato, oltre al capofila del Progetto e ai due partner (Associazione Focolare Maria Regina Onlus e Associazione L'Angelo Custode), delegati delle seguenti istituzioni: CONI Abruzzo, Tribunale per i minorenni de L'Aquila, Gruppo Antiviolenza della Procura della Repubblica di Pescara, Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Assessorato Salute, Famiglia Pari Opportunità e Politiche Sociali della Regione Abruzzo, Ordine degli Psicologi Abruzzo.

Il documento di Policy si basa su obiettivi strategici e documenti dell'Unione Europea, del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri progetti nazionali e internazionali finalizzati a contrastare le diverse forme di violenza che possono essere agite su soggetti di minore età in ambito sportivo. Tiene conto, inoltre, dei principali modelli teorici e risultati empirici pubblicati nella letteratura scientifica internazionale.

All'interno di questo panorama di approfondimento troviamo la raccomandazione preliminare della Carta Europea dello Sport adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 13 ottobre 2021 laddove afferma *“la necessità di assicurare il rispetto dell'integrità e della dignità di ogni essere umano nell'educazione fisica, nell'attività fisica e nello sport; di promuovere attività fisiche senza discriminazioni; di lottare contro l'esclusione che subiscono gruppi vulnerabili e marginalizzati e riconoscere la pratica dello sport come diritto fondamentale”*. Più recentemente il Consiglio d'Europa ha approvato la “Strategia di Roma” (aprile 2022) e, in particolare il programma *“Una vita senza violenza per tutti i bambini”* specificando che *“il rischio di violenza nei confronti delle bambine e dei bambini è presente in tutti i contesti, ivi compresi quelli dove i bambini dovrebbero essere più sicuri: nella famiglia... durante le attività di svago e di divertimento e le attività sportive”*.

Per queste azioni di contrasto e di prevenzione la Strategia di Roma impegna le Istituzioni dei Paesi membri, le istituzioni locali, le amministrazioni scolastiche, le organizzazioni sportive e sollecita affinché gli stessi atleti siano coinvolti non solo sul fronte delle conoscenze dei segnali dei comportamenti a rischio e di come “sottrarsi”, ma anche nel partecipare

direttamente all'attivazione di procedure e di regole per l'individuazione e la segnalazione di comportamenti che creano disagio e malessere.

La Policy ha come finalità principale quella di tutelare i minorenni favorendo azioni integrate, multidisciplinari ed efficaci da parte di diversi soggetti istituzionali per prevenire e contrastare la violenza e l'abuso in ambito sportivo nella regione Abruzzo. Mira, inoltre, a ribadire la necessità dell'impegno, da parte di tutte le associazioni sportive e delle istituzioni coinvolte nella tutela dei minorenni e delle loro famiglie, a garantire un ambiente sicuro per praticare sport nel quale crescere, divertirsi e conseguire risultati importanti nelle prestazioni sportive.

In linea con la "Policy per la tutela dei minorenni nel mondo dello sport con particolare riferimento alle pratiche contro il maltrattamento e gli abusi" del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, questa Policy mira a favorire un intervento immediato inerente le seguenti aree: prevenzione di comportamenti inadeguati e di tutte le forme di violenza sui minorenni in ambito sportivo, emersione di fatto (reato), protezione e sostegno delle vittime, punizione dei responsabili di comportamenti violenti.

Fanno parte integrante della presente Policy i seguenti allegati:

- definizioni delle principali forme di violenza che possono essere perpetrate a danno dei minorenni in ambito sportivo e delle conseguenze negative a breve e a lungo termine;
- definizioni giuridiche delle diverse tipologie di reato di abuso;
- una guida pratica su come applicare la presente Policy;
- fac-simile di autocertificazione per il reclutamento dello staff;
- contatti utili per effettuare una segnalazione all'Autorità Giudiziaria e di servizi che si occupano in modo specifico di tutelare e di supportare soggetti di minore età che hanno subito abusi.

Chieti, novembre 2022

Maria Cristina Verrocchio
Coordinatore del progetto

Principi alla base della Policy

1. La pratica di tutte le discipline sportive deve essere per tutti i bambini e le bambine e per tutti i ragazzi e le ragazze un'esperienza di crescita psicofisica positiva in un ambiente capace di garantire protezione e promozione del loro benessere.
2. Tutte le attività sportive devono essere inclusive e realizzate seguendo il principio del miglior interesse e della tutela di giovani atleti e atlete.
3. Tutti gli adulti coinvolti, a vario titolo, nelle attività sportive praticate dai minorenni a livello sia amatoriale sia agonistico sono responsabili della tutela e della promozione del benessere di atleti e atlete.
4. Anche i giovani atleti e atlete contribuiscono alla creazione di un ambiente sicuro per praticare sport tramite un coinvolgimento attivo da parte degli adulti nel rispetto di valori e di regole e la creazione di spazi specificatamente predisposti in cui poter esprimere bisogni e difficoltà.
5. Tutte le azioni di tutela dei minorenni devono essere realizzate in modo attento, rigoroso e professionale, in stretta collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private laddove necessario, e nel rispetto della normativa vigente per i casi di presunti abusi sui minorenni.

Diritti degli atleti e delle atlete minorenni

Tutte le società sportive che aderiscono alla presente Policy rispettano i diritti di bambini e bambine, ragazzi e le ragazze che praticano sport e nello specifico:

- il diritto a essere protetti da ogni forma di discriminazione e di violenza in ambito sportivo;
- il diritto alla salute fisica e psicologica quando praticano sport e a ricevere cure e supporto;
- il diritto a ricevere una formazione anche in ambito sportivo che favorisca uno sviluppo fisico e psicologico armonico e il rispetto dei diritti e dei valori propri e altrui;
- il diritto ad avere adulti di riferimento (staff delle società e familiari) che si occupano di loro pensando al loro bene, interesse e futuro;
- il diritto ad avere le proprie idee e ad esprimere opinioni su tutte le questioni che li riguardano;
- il diritto ad essere informati sui propri diritti e su quelli degli altri;
- il diritto ad avere un ruolo attivo, per sé stessi e per i compagni, denunciando e chiedendo aiuto per eventuali violenze subite sia in ambito sportivo sia in altri contesti di vita.

Adozione della Policy

Tutte le società sportive che operano nel settore giovanile e che intendono adottare la presente Policy si impegnano a rispettare i principi e le indicazioni in essa contenuti. Si impegnano, inoltre, all'inizio di ogni stagione sportiva, a fornire informazioni sulla Policy tutti gli addetti ai lavori, ai tesserati e alle famiglie/tutori/esercanti la responsabilità genitoriale.

Strumenti della Policy

La tutela dei minorenni in ambito sportivo e il contrasto alle diverse forme di violenza ai danni di giovani atleti possono essere perseguiti attraverso un impegno congiunto nelle seguenti azioni:

- A. adesione al codice etico e di condotta SPSP da parte delle società sportive;
- B. formazione allo staff (allenatori, dirigenti, preparatori, agenti sportivi, volontari, coach, istruttori, tutori, operatori sportivi, atleti maggiorenni che interagiscono con minorenni) di associazioni/società sportive e federazioni, su tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minorenni in ambito sportivo;
- C. interventi di sensibilizzazione e di empowerment rivolti a genitori, caregivers e giovani atleti su tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minorenni in ambito sportivo;
- D. adozione di criteri chiari inerenti al reclutamento dello staff tecnico e dei volontari che interagiscono con atleti e atlete minorenni;
- E. creazione di una rete che colleghi il mondo dello sport e le istituzioni pubbliche e private che si occupano di tutela dei minorenni.

A. Codice etico e di condotta SPSP

Il Codice Etico e di Condotta SPSP rappresenta uno strumento per aumentare gli standard di sicurezza e di comportamento e che rende espliciti i valori condivisi e lo spirito dello sport, in linea con quanto richiesto dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia dall'Unione Europea e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso persegue le seguenti finalità: (1) comunicare valori fondamentali e condivisi che riflettono il consenso globale rispetto alla violenza sui minorenni nello sport; (2) fornire una dichiarazione dei principi etici in relazione alla violenza sui minorenni nello sport che definisce una linea di azione rispetto ai dilemmi etici associati ai comportamenti a rischio; (3) offrire un supporto alle dirigenze sportive per adeguare e aumentare gli standard di condotta in relazione ai comportamenti a rischio associati alla violenza su soggetti di minore età.

L'adesione al Codice Etico e di Condotta SPSP si realizza con la sottoscrizione e implica, da parte di tutti coloro che si relazionano con

atleti minorenni nell'ambito della società sportiva, il rispetto dei principi e dei comportamenti in esso contenuti e la diffusione agli atleti e alle loro famiglie per garantirne la conoscenza e l'osservanza da parte di tutti, nel rispetto dei diversi ruoli.

L'adozione e la diffusione del Codice Etico e di Condotta SPSP da parte delle società sportive, così come la messa in atto di sanzioni in caso di inadempienza, si configurano strumenti utili per prevenire e contrastare le diverse forme di violenza sui minorenni in ambito sportivo.

B. Formazione

La formazione delle varie figure che operano all'interno dei Club e delle Federazioni (ad es., allenatori, dirigenti, arbitri, giudici, preparatori fisici) deve prevedere una quota di ore destinate ad informare e sensibilizzare tutti gli attori coinvolti sul tema ponendo l'attenzione sugli abusi nel mondo dello sport, sulle policies da adottare e sulla determinazione delle società sportive a contrastare efficacemente il problema. Sarebbe auspicabile, inoltre, prevedere delle azioni specifiche di formazione sul tema rivolte a tutti gli stakeholders coinvolti. Tutte le azioni formative devono sollecitare il mondo degli adulti che ruota intorno alle ragazze e ai ragazzi che praticano sport alla conoscenza dei comportamenti inadeguati e delle diverse forme di abusi che possono essere perpetrati nello sport e delle conseguenze che possono generare.

La fenomenologia dell'abuso sui minorenni e le conseguenze che ne derivano, a breve e a lungo termine, sono state ampiamente indagate nella ricerca scientifica e attenzionate da politiche governative nazionali e sovranazionali. In ambito sportivo possono verificarsi molteplici situazioni tra staff e giovani atleti, tra genitori e figli o tra gli stessi atleti che si configurano dannose in quanto possono ostacolare lo sviluppo psicofisico oltre che influenzare negativamente le prestazioni sportive.

Seguendo l'orientamento del Consiglio d'Europa e della Policy del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si sottolinea la necessità urgente di introdurre una serie di contenuti che devono far parte della formazione di quanti hanno ruoli nell'ambiente sportivo, di avviamento allo sport, di selezione delle competenze, di allenamento e di altri ruoli che implicino la relazione con giovani atlete e atleti. A questi professionisti si richiedono conoscenze utili alla promozione e all'educazione alla pratica sportiva. In particolare, questi professionisti, oltre alle competenze biomediche, psicopedagogiche, motorie, tecniche e tattiche già presenti nei corsi delle Federazioni sportive, devono essere in grado anche di riconoscere segnali di richiesta di aiuto che permettano di prevenire situazioni di disagio o di abuso ed aver loro stessi una chiara conoscenza circa gli aspetti giuridici relativi alle situazioni di abuso. Non vanno escluse le conoscenze sugli aspetti psicologici che caratterizzano la crescita e lo sviluppo e che possono rendere le atlete e gli atleti più esposti agli apprezzamenti e alle lusinghe.

Altri aspetti strettamente collegati all'avviamento alla pratica sportiva, soprattutto di soggetti in età evolutiva, riguardano la consapevolezza degli allenatori a saper contemperare la propensione di giovani atleti e atlete verso la dimensione sociale, con le esigenze di uno sviluppo relazionale con i pari e con tutto il loro mondo affettivo, sociale ed educativo al fine di evitare conseguenze negative negli anni successivi.

La formazione specifica deve inoltre mirare a sviluppare conoscenze inerenti:

- i comportamenti inadeguati messi in atto dallo staff tecnico e dai genitori che non tengono conto dei bisogni dei giovani atleti in relazione al genere, all'età, alle caratteristiche di personalità, all'appartenenza culturale, ai bisogni speciali in casi di disabilità;
- la fenomenologia delle diverse forme di maltrattamento e abuso (fisico, psicologico e sessuale) che possono essere perpetrate in ambito sportivo, anche in relazione alle specificità delle differenti discipline sportive;
- la distinzione tra comportamenti disfunzionali che possono essere agiti nella relazione adulto/atleta o tra pari e fatti reato per i quali vi è obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria;
- i temi di inclusione, violenza di genere, cultura della diversità;
- i potenziali rischi in cui tutti possono incorrere (staff tecnico, volontari, genitori e atleti) e le conseguenti ripercussioni etiche, civili e penali in conformità alla normativa vigente in tema di violenza sui minorenni;
- i principali fattori di rischio afferenti alla vita e alle relazioni degli atleti minori di età in base alla specificità delle diverse fasi evolutive;
- i segnali di disagio e/o di sofferenza dei giovani atleti che, seppur aspecifici e non direttamente ascrivibili a un maltrattamento subito, segnalano comunque la necessità per gli adulti di farsene carico demandando, laddove necessario, a personale specificatamente qualificato;
- il ricorso a farmaci o a prodotti stimolanti e/o dopanti in grado di compromettere la salute fisica e le stesse performance a breve e a lunga distanza di tempo;
- la specificità delle richieste di allenamento con minorenni con disabilità offrendo un percorso di attività sportiva, adeguato alle diverse disabilità;
- la procedura di segnalazione in casi di sospetti abusi sui minorenni agiti nell'ambito sportivo o in altri contesti di cui si viene a conoscenza nell'ambito sportivo.

Gli interventi formativi devono avere i seguenti requisiti:

- essere erogati da personale qualificato che, se non presente in ambito sportivo, deve essere individuato nell'ambito della tutela dei minorenni;
- prevedere un linguaggio accessibile e comprensibile in relazione ai destinatari;
- prevedere lezioni frontali ed esercitazioni pratiche su casi in modo da sviluppare la giusta conoscenza e competenza sulle tematiche;
- essere valutati in termini di efficacia da parte dei partecipanti;
- consentire di formare referenti in ogni società sportiva in grado di trasferire a loro volta le conoscenze apprese nel contesto più allargato della propria società di appartenenza.

C. Sensibilizzazione

Le società sportive quando si occupano di minorenni devono necessariamente collaborare con le famiglie o con le figure di riferimento dei loro atleti, creando una stretta sinergia volta a condividere valori e comportamenti finalizzati alla tutela dei minorenni e alla creazione di un ambiente che li supporti positivamente nella loro crescita fisica e psicologica.

Gli elementi indispensabili per creare questa sinergia sono la condivisione e la sottoscrizione del codice etico e di condotta SPSP e la realizzazione di interventi di sensibilizzazione rivolti a genitori (o caregivers) e a operatori sportivi, in cui diffondere una cultura del rispetto e della necessità di accompagnare e sostenere la crescita degli atleti di minore età, evitando comportamenti inadeguati e/o abusanti che minacciano la serenità di bambini e di giovani atleti.

Gli interventi di sensibilizzazione devono mirare anche a promuovere comportamenti positivi da tenere durante e dopo gli allenamenti e nell'ambito delle gare sportive.

Tutti gli interventi, nel complesso, dovranno essere finalizzati:

- alla promozione della sicurezza e del benessere in ambito sportivo, utilizzando un approccio multidisciplinare che prevede il coinvolgimento di professionisti esperti nella realizzazione di programmi di prevenzione;
- al coinvolgimento diretto dei giovani atleti per renderli protagonisti attivi nella creazione di un ambiente sicuro in cui praticare sport;
- a promuovere consapevolezza dei potenziali rischi in cui tutti possono incorrere (staff tecnico, volontari, genitori e atleti) e delle conseguenti ripercussioni etiche, civili e penali;
- a fornire informazioni sulla procedura di segnalazione interna in caso di comportamenti disfunzionali e all'Autorità Giudiziaria in caso di

fatto-reato.

Tutte le attività di sensibilizzazione devono essere inclusive e partecipative.

D. Reclutamento dello staff

Per prevenire e contrastare in modo efficace la violenza sui minorenni in ambito sportivo e per promuovere la creazione di un ambiente che favorisca una loro crescita psicofisica adeguata, è indispensabile che tutti coloro che svolgono attività professionali o volontarie nel contesto sportivo giovanile (dirigenti, istruttori, allenatori, tecnici sportivi, ecc.) possiedano caratteristiche specifiche che debbono essere valutate in sede di reclutamento. Unitamente alla competenza e alle qualifiche necessarie per esercitare il proprio lavoro tecnico, è necessario il possesso di valori condivisi e di un'etica finalizzati a tutelare i minorenni da qualsiasi forma di violenza. Ciò determina l'importanza per tutte le società sportive di adottare specifiche procedure di reclutamento e di controllo per escludere o allontanare personale non idoneo.

La responsabilità di organizzare la fase del reclutamento e quella del monitoraggio è a carico delle figure specificatamente individuate in ogni società sportiva (come da normativa e/o regolamento interno).

L'adozione di procedure di reclutamento a tutela di soggetti di minore età genera diversi vantaggi per la società sportiva tra i quali: aumentare la fiducia e l'affiliazione da parte dell'utenza, promuovere la creazione di un ambiente sicuro e rispettoso dei diritti dei soggetti di minore età, ridurre il rischio che si verifichino situazioni che possono ledere l'immagine della società.

Standard minimi per la procedura di reclutamento

Ciascuna organizzazione può declinare specifiche caratteristiche e competenze per la propria selezione in relazione alle proprie esigenze. Tuttavia, ai fini della prevenzione e del contrasto a tutte le forme di violenza che possono essere agite su soggetti di minore età, è necessario tenere conto di alcuni criteri imprescindibili nella procedura di selezione:

- tutti coloro che interagiscono con i minorenni devono avere un'adeguata attitudine a lavorare con giovani atleti, anche tenendo conto delle differenti fasi evolutive;
- le caratteristiche che devono possedere tutti coloro che interagiscono con i minorenni devono essere identificate e esplicitate;
- nella fase di reclutamento è necessario raccogliere, previo consenso dell'interessato, documenti utili per assicurarsi l'idoneità del candidato; tra questi, vi sono referenze, assenza di condanne penali e/o pendenze

per procedimenti penali per i reati inerenti qualsiasi forma di abuso a danno di minorenni o di violenza agiti ai danni altrui (tramite un'autodichiarazione che attesti l'assenza di sentenze di condanna passate in giudicato e l'assenza di procedimenti in corso che vedano il soggetto indagato/imputato); assenza di sanzioni in ambito sportivo per illeciti disciplinari per condotte in violazione dei diritti, della salute e del benessere delle persone di minore età (vedi fac-simile in allegato);

- subordinare l'inserimento di nuovo personale nel proprio staff all'adesione, tramite sottoscrizione, alla presente Policy e al Codice Etico e di Condotta SPSP.

Standard minimi per la procedura di monitoraggio e l'attuazione di interventi

Ciascuna società che adotta la presente Policy condivide la necessità di attuare un attento monitoraggio sul comportamento attuato da tutti coloro che interagiscono con i minorenni nel proprio contesto sportivo di appartenenza per promuoverne la loro tutela.

A tal proposito, si definiscono i seguenti elementi come criteri minimi inerenti alla procedura di monitoraggio che ciascuna società sportiva deve considerare:

- identificare un referente che si occupa di interagire con i dirigenti riguardo la procedura di monitoraggio;
- chiarire ed esplicitare a tutti i componenti dello staff la procedura di monitoraggio in relazione ai tempi e ai modi in cui verrà espletata;
- identificare ed esplicitare, chiedendone la sottoscrizione, i provvedimenti e le sanzioni che saranno attuati in casi di inadempienze e di comportamenti inadeguati nei confronti dei soggetti minori di età.

E. Creazione della rete


Le società sportive che aderiscono alla presente Policy, nell'impegno a perseguire gli obiettivi e gli standard inerenti alla formazione allo staff, agli interventi di sensibilizzazione e alle procedure di reclutamento, prevedono la possibilità di coinvolgere enti esterni che hanno una specifica competenza in tema di violenza sui minorenni presenti sul territorio abruzzese a supporto delle loro attività. A tal proposito è stata istituita una Rete interistituzionale costituita da:

- Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, in qualità di Soggetto capofila e coordinatore;
- Associazione Focolare Maria Regina Onlus, in qualità di Ente partner;
- Associazione L'Angelo Custode, in qualità di Ente partner;

- Tribunale per i minorenni de L'Aquila, in qualità di Ente partner;
- Gruppo Antiviolenza della Procura della Repubblica di Pescara, in qualità di Ente partner;
- CONI Abruzzo, in qualità di Ente partner;
- Assessorato alla Salute e alle Politiche della Famiglia della Regione Abruzzo;
- Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Abruzzo;
- Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Abruzzo;
- Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.

Gli Aderenti all'Accordo di Rete condividono di lavorare in modo integrato per promuovere la cultura e la responsabilità della prevenzione e del contrasto a tutte le diverse forme di abuso attraverso iniziative a favore della tutela dei minorenni in ambito sportivo. In particolare, la Rete metterà a disposizione personale qualificato per attività di formazione e un Focal Point per supportare le società sportive abruzzesi in materia di prevenzione, segnalazione e intervento.

Allegati



Il maltrattamento sui minorenni in ambito sportivo

Maltrattamento o abuso

Con maltrattamento (o abuso) dei minorenni nello sport si intende qualunque atto che leda psicologicamente o fisicamente un soggetto di minore età, creando un danno o compromettendone la salute e un armonico sviluppo psicofisico.

Il maltrattamento viene definito in termini di atti di omissione o commissione, inappropriati e pericolosi, agiti da adulti o da pari che si trovano in una posizione di potere o comunque asimmetrica. Per atti omissivi si intendono condotte negligenti e/o omissione di soccorso e mancanza di cure. Gli atti commissivi sono invece azioni direttamente agite sulla vittima. In ambito sportivo, il maltrattamento può essere messo in atto da allenatori, staff, dirigenti, ma anche da compagni e compagne di squadra e dai genitori. In particolare, da chiunque si trovi in una posizione di potere rispetto all'atleta. Può verificarsi in modalità differenti, sia tramite contatto diretto, quindi atteggiamenti e comportamenti effettuati in presenza dell'atleta e verso di esso, sia nel contesto virtuale, tramite chat o l'uso di social media.

Per la specificità dell'ambiente in cui si pratica sport, l'espressione degli abusi non si limita all'abuso fisico e sessuale ma si estende anche all'abuso psicologico, alla trascuratezza e al bullismo tra pari. Ci sono, inoltre, alcune circostanze che si configurano a maggior rischio per l'attuazione di alcune forme di maltrattamento sulle quali le società sportive devono vigilare, tra cui, per esempio, le trasferte con la condivisione di alberghi ed altri ambienti o la disponibilità di un allenatore o allenatrice (o di altro componente della società) a riaccompagnare con la propria macchina l'atleta a casa al termine degli allenamenti.

Abuso psicologico

Comprende la reiterazione di una serie di comportamenti e atteggiamenti violenti tali da influire negativamente, per la loro ripetizione, sul benessere psicologico e affettivo del soggetto di minore età. Questa forma di abuso comprende linguaggi discriminatori, denigranti e umilianti che hanno come effetto un attacco all'autostima dell'atleta, facendolo sentire non amato, non accettato e di scarso valore. Sono comportamenti di abuso psicologico:

- commenti svalutanti, denigrazioni, minacce, aggressioni verbali, uso di nomi dispregiativi e insulti diretti all'etnia, alla provenienza, al genere, all'orientamento sessuale, alla forma fisica, peso e all'immagine corporea, alla disabilità, al livello cognitivo, allo status socioeconomico, alle abilità atletiche e tecniche degli atleti e delle atlete;

- sollecitazioni per un eccessivo controllo del peso dell'atleta;
- incoraggiamento di comportamenti inappropriati e violenti (anche verbali);
- indebita pressione psicologica sugli atleti per raggiungere alte prestazioni;
- pressioni affinché l'atleta assuma il successo sportivo come l'espressione del suo valore;
- comportamenti manipolatori nei confronti degli atleti e delle atlete, per allontanarli da altre attività (come scuola o amicizie);
- ricatti esercitati per ottenere risultati agonistici prestigiosi anche per le società di appartenenza;
- esclusione immotivata di atleti e atlete da gare, competizioni e manifestazioni;
- mancato riconoscimento dell'individualità dell'atleta che viene utilizzato per il soddisfacimento dei bisogni psicologici dell'allenatore o del genitore.

Abuso sessuale

Qualsiasi coinvolgimento in esperienze sessuali inappropriate per l'età del soggetto di minore età. Tali esperienze possono non comportare violenza esplicita o lesioni fisiche; possono avvenire senza contatto fisico e/o essere vissute come spettatori. L'abuso sessuale comprende tutti gli atti riguardanti l'attività sessuale con minorenni, tra cui:

- contatti inappropriati durante un esercizio;
- avances e tentativi di manipolazione al fine di ottenere un coinvolgimento sessuale o romantico, sia dal vivo che attraverso l'uso di messaggistica e social media;
- molestie verbali e linguaggi inappropriati di tipo sessuale e/o erotico;
- molestie fisiche, contatti sessuali inappropriati e violenze sessuali;
- visione di materiale pornografico o invio di materiale pornografico tramite internet e social media.

La relazione tra atleta di minore età e allenatore o allenatrice è di per sé sbilanciata e asimmetrica. Dal coach dipendono progressi e vittorie, la futura affermazione sportiva, l'inclusione o l'esclusione da un gruppo, l'autostima dell'atleta. Una relazione adeguata tra coach e atleta di minore età contribuisce allo sviluppo intellettuale ed emotivo di bambini e bambine e di ragazzi e ragazze. In alcuni casi, invece, la relazione può essere strumentalizzata da parte dell'adulto, approfittando della fiducia e/o della fragilità dei giovani atleti, al fine di ottenere gratificazioni sessuali.

Trascuratezza

Questo termine fa riferimento, in particolare, ai maltrattamenti di tipo omissivo, ovvero alla trascuratezza della salute fisica, mentale e educativa degli atleti di minore età. La trascuratezza è una vera e propria forma di abuso. Sono esempi di questa forma di maltrattamento:

- la non considerazione dei bisogni psicologici e fisici degli atleti in relazione all'età e alle loro caratteristiche individuali;
- la negazione di cure e di riposo;
- la mancata supervisione di comportamenti a rischio (uso di alcol, sostanze, uso improprio di internet e social media) durante le trasferte o gli allenamenti;
- allenamenti rischiosi, non adeguati all'età o alle competenze e capacità degli atleti e delle atlete;
- la mancanza di supervisione e controllo su comportamenti aggressivi e violenti messi in atto dai compagni verso un altro atleta;
- l'abbandono e l'incuria di atleti più fragili e vulnerabili, durante gli allenamenti o nelle trasferte.

Abuso fisico

Comprende una serie di comportamenti, diretti o indiretti, che creano un danno fisico all'atleta. Esempi di violenza fisica possono essere:

- punizioni fisiche come stimolo al miglioramento delle prestazioni;
- orari di allenamento contrastanti con le normali attività fisiologiche (come, ad esempio, orari dei pasti o ore dedicate al sonno);
- imposizione a gareggiare anche in presenza di dolori o di mancata guarigione da pregressi infortuni;
- allenamenti estenuanti e continuativi che possono mettere in pericolo la salute di atleti e atlete;
- imposizione di carichi di lavoro inadeguati per le caratteristiche fisiologiche dei soggetti in età evolutiva;
- allenamenti rischiosi, non adeguati all'età o alle competenze e capacità degli atleti e delle atlete;
- regimi nutrizionali restrittivi e dannosi per la perdita di peso o l'aumento di massa muscolare;
- somministrazione di sostanze per il miglioramento delle prestazioni o incoraggiamento ad assumerle.

Bullismo

Questo termine comprende una serie di atti aggressivi, prevaricatori e violenti, di natura sia fisica che psicologica, ripetuti nel tempo, agiti sia da un singolo individuo che da un gruppo di persone, volti ad umiliare, prevaricare, intimidire e sopraffare la vittima designata, come l'uso di linguaggi oltraggiosi, razzisti, sessisti, omofobi.

Questi comportamenti possono mettere la vittima in condizione di disagio, soggezione e imbarazzo. Generano un senso di insicurezza, paura, e portano la vittima ad isolarsi e a sentirsi emarginata, con gravi implicazioni sul suo benessere psicofisico. Alcuni comportamenti di bullismo vengono perpetrati dai compagni di squadra nei confronti di atleti più giovani o più vulnerabili, spesso con il tacito consenso degli adulti o in alcuni casi con la loro diretta partecipazione (come nel caso di genitori che assistono dagli spalti alle competizioni dei loro figli). Sono atti di bullismo nel contesto sportivo:

- riti di iniziazione umilianti e denigratori;
- nonnismo;
- prese in giro, insulti, derisioni, minacce, umiliazioni pubbliche durante le gare e le manifestazioni sportive;
- esclusione sistematica dagli allenamenti di gruppo e dai momenti di svago o pausa durante l'attività fisica;
- minimizzazione di atteggiamenti e linguaggi umilianti;
- condivisione sui social media di immagini o video a scopo denigratorio.

Effetti del maltrattamento su atleti e atlete

Gli effetti del maltrattamento si possono manifestare sia sul corpo che sulla salute mentale di atleti e atlete in diverse aree della vita e del funzionamento (comportamentale, cognitivo, relazionale). Le conseguenze fisiche spesso sono immediate, mentre quelle psicologiche possono apparire anche a distanza di tempo e manifestarsi in contesti diversi da quello sportivo, come a scuola o in famiglia. I comportamenti maltrattanti agiti in ambito sportivo minano seriamente la percezione di sé come degno di valore, la perdita di fiducia nel mondo circostante, la capacità di imparare e di adattarsi all'ambiente e di sviluppare risposte adeguate.

Alcuni esempi degli ambiti e delle manifestazioni di disagio a seguito di episodi di maltrattamento che possono riscontrarsi negli atleti sono:

- salute fisica: malattie psicosomatiche, lesioni fisiche e traumi, disturbi dell'alimentazione, autolesionismo;
- salute mentale: ansia, depressione, perdita dell'autostima e della motivazione, disturbo post traumatico da stress; pensieri suicidari,

senso di fallimento, vergogna e sensi di colpa; a livello comportamentale si può avere: abbassamento dei livelli di performance, abbandono dell'attività sportiva, comportamenti violenti verso i compagni di squadra e in contesti esterni all'ambiente sportivo; a livello relazionale si riscontra: tendenza all'isolamento, deterioramento delle relazioni sociali e familiari, perdita di fiducia verso gli adulti di riferimento.

Effetti del maltrattamento sulle Società Sportive

I maltrattamenti hanno ripercussioni gravi anche sulle società sportive dove avvengono. Nello specifico, le società sportive in cui questi eventi si verificano possono incorrere in:

- sanzioni amministrative;
- perdita di fan e sponsor;
- danno di immagine e di reputazione;
- perdita della fiducia da parte degli iscritti;
- perdita di prestigio e reputazione sul territorio;
- svalutazione economica e sociale.

Le condotte maltrattanti si configurano, inoltre, come reato e pertanto chi le agisce è perseguibile dall'Autorità Giudiziaria.

Definizioni giuridiche

Alcune delle condotte descritte come abuso possono assumere rilevanza penale integrando vere e proprie ipotesi di reato. Indicativamente possiamo raggruppare per tipologie di reato di abuso le ipotesi correlabili, con la precisazione che compete all'Autorità Giudiziaria l'inquadramento dei singoli fatti.

Con riferimento agli abusi psicologici possono configurarsi:

Violenza privata (art. 610 c.p.):

Il reato si ha quando chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. Si realizza violenza privata quando la volontà della vittima è limitata o condizionata dal comportamento violento o intimidatorio dell'agente.

Atti persecutori (art. 612 bis)

Commette tale reato chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Per quanto riguarda l'abuso sessuale di seguito vengono elencate alcune norme contro la violenza sessuale (legge n. 66/1996 e relative integrazioni e modifiche apportate dalla legge n. 38/06 e dalla legge n.172/2012- L. 69/2019 Codice Rosso).

Violenza sessuale (art. 609 bis e seguenti c.p.)

Il reato comprende ogni comportamento, violento o minaccioso o compiuto con abuso di autorità, con il quale si costringe qualcuno a subire o a compiere atti sessuali (inteso non esclusivamente come congiungimento carnale, ma come qualunque atto avente una qualsiasi valenza sessuale – anche un bacio può essere considerato tale se non voluto dal soggetto passivo).

Atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.)

Commette tale reato chi compie atti sessuali (inteso non esclusivamente come congiungimento carnale, ma come qualunque atto avente una qualsiasi valenza sessuale – anche un bacio può essere considerato tale se non voluto dal soggetto passivo) con minore di anni 14; l'età sale a 16 anni compiuti quando il colpevole ne sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o il di lui convivente ovvero altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, ecc., ovvero abbia con il minore una relazione di convivenza. Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro

anni.

Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.)

Commette tale reato chi compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farlo assistere. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.)

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione del materiale di cui all'articolo 600-ter, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro.

In riferimento alla Legge n.269/1998 di seguito vengono elencate alcune "norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù". (con relative integrazioni e modifiche apportate dalla legge n. 38/06 e dalla legge n. 172/2012)

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

Il reato si ha in caso di rappresentazione con qualsiasi mezzo, di un minore di anni 18 coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni 18 per scopi sessuali.

Condotta punita: è punito chiunque, utilizzando minori degli anni 18, realizza esibizioni o spettacoli pornografici, produce materiale pornografico, ne fa commercio ovvero recluta e induce minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici (ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto).

Inoltre, è punito chiunque con qualsiasi mezzo anche per via telematica distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico. Questa risulta essere la condotta più frequente fra i minorenni.

Detenzione materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

È punito chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18. Il materiale pornografico può essere rappresentato anche da immagini virtuali

(immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafiche non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali) realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse.

Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 bis c.p.)

È punito chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedo-pornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione.

Nella categoria dell'*abuso fisico* rientrano le seguenti tipologie di reato:

Percosse (art. 581 c.p.)

Il reato si ha quando chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente. La differenza tra percossa e lesione è che la percossa non determina alterazione dello stato psico-fisico del soggetto, al contrario di quanto avviene nel caso delle lesioni.

Vengono considerate percosse le azioni violente che producono soltanto sensazioni fisiche di dolore, ma non provocano alterazioni, sia pure lievissime, all'integrità fisica della persona (es: schiaffi che non provocano ecchimosi o lividi).

Lesione personale e circostanze aggravanti (artt. 582 e 583 c.p.):

Oggetto del reato è la lesione personale, inflitta ad uno o più soggetti, dalla quale deriva una malattia del corpo e della mente: la lesione non deve essere necessariamente violenta, essendo questa causabile da azione morale, omissione o contagio. L'unico evento del reato è la malattia causata.

Viene punito con una pena variabile a seconda della gravità delle conseguenze morbose provocate chiunque cagiona ad un altro soggetto una malattia del corpo (fratture ossee, contusioni ecchimosi, etc.) e della mente (shock, alterazioni psichiche temporanee, nevrosi traumatiche).

Abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art.571 c.p.)

Tale reato viene consumato qualora chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, arrechi un pregiudizio ad una persona sottoposta alla sua autorità o a lui/lei affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o arte.

Il pregiudizio consiste nel pericolo di una malattia, anche psichica, ai danni del sottoposto. Tale reato si concreta anche qualora la persona offesa sia stata affidata al responsabile per motivi di lavoro, studio, cura o custodia. Per la consumazione di tale reato è previsto il dolo specifico, ossia la volontà, da parte dell'agente, di commettere il fatto per un fine educativo.

Maltrattamento contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)

Il reato si verifica quando, al di fuori dei casi di abuso dei mezzi di correzione,

chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. L'elemento oggettivo del reato è costituito da una serie di sofferenze fisiche e morali, reiterate in modo tale che i singoli atti vessatori siano uniti da un legame di abitudine e siano sostenuti da una costante volontà di porre in essere tali atti. Il soggetto agente è in questo caso rappresentato da una persona che fa parte del nucleo familiare del minore o che comunque è convivente con quest'ultimo, al quale il minore stesso (o altro soggetto) è affidato per ragioni di cura o custodia; responsabili possono essere, pertanto, insegnanti, educatori.

La Policy in pratica

La Policy Safe Place Safe Play mira a favorire azioni di prevenzione e di contrasto a tutte le forme di maltrattamento che possono essere attuate sui soggetti di minore età in ambito sportivo.

Riguardo alla prevenzione, l'attuazione della Policy si concretizza tramite i cinque strumenti individuati, ossia a) l'adesione al codice etico e di condotta SPSP da parte delle società sportive e di tutti gli affiliati; b) la formazione permanente allo staff (allenatori, dirigenti, preparatori, agenti sportivi, volontari, coach, istruttori, tutori, operatori sportivi, atleti maggiorenni che interagiscano con minorenni) di associazioni/società sportive e federazioni, su tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minorenni in ambito sportivo; c) l'attuazione di interventi di sensibilizzazione e di empowerment rivolti a genitori, caregivers e giovani atleti su tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minorenni in ambito sportivo; d) l'adozione di criteri chiari inerenti al reclutamento dello staff tecnico e dei volontari che interagiscono con atleti e atlete minorenni; e) la creazione di una rete interistituzionale nella Regione Abruzzo che collega il mondo dello sport e le istituzioni pubbliche e private che si occupano di tutela dei minorenni.

Le azioni di contrasto alle diverse forme di abuso che possono subire i minorenni richiedono un impegno da parte di tutti gli adulti che operano nel settore sportivo giovanile.

Rispetto alle diverse forme di maltrattamento che possono subire i minorenni, allo stato attuale non esistono segni fisici, psicologici e comportamentali specifici, ossia indicatori inequivocabilmente connessi ad un abuso.

Manifestazioni di disagio o sintomi di vario tipo possono essere infatti associati a diverse situazioni che i minorenni vivono nel loro percorso di crescita. La costruzione di un ambiente sicuro in cui praticare sport può realizzarsi sia rispettando i diritti di tutti i soggetti minori di età nella pratica sportiva sia intercettando eventuali situazioni di sofferenza che vivono nell'ambito sportivo e/o in altri contesti.

Quando un operatore sportivo riceve una confidenza da parte di un atleta minorenne di un presunto maltrattamento subito, o assiste o ne viene a conoscenza da terzi, decidere cosa fare e come gestire la situazione è

sempre molto complesso. Acquisire consapevolezza su questa complessità costituisce il possesso di un'abilità preliminare estremamente importante per tutelare i soggetti di minore età ed anche se stessi.

In casi di sospetti abusi sui minorenni, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Tali indagini possono risultare inquinate proprio da una cattiva gestione attuata a seguito della rivelazione di un presunto abuso.

Certamente non è possibile prefigurare le molteplici circostanze che possono verificarsi e dunque può essere utile, nelle situazioni più complesse, che le società sportive facciano riferimento a personale esperto di istituzioni pubbliche e private che si occupano di tutela dei minorenni presenti sul territorio. A tal proposito nell'ambito del Progetto Safe Place Safe Play è stata attivata una rete interistituzionale nella Regione Abruzzo, coordinata dall'Università G. d'Annunzio, che realizzerà anche l'istituzione di un Focal Point al quale le società sportive potranno rivolgersi per ricevere informazioni e supporto.

Di seguito forniamo, sotto forma di FAQ, alcune indicazioni minime che possono guidare nell'attuazione di una procedura corretta per supportare l'atleta e nello stesso tempo per non interferire con le indagini preliminari che deve compiere esclusivamente l'Autorità Giudiziaria.

FAQ

Cosa dico a un atleta che mi racconta di aver subito un abuso?

Ascolta con attenzione cosa ti viene detto.

Se hai bisogno di capire meglio non assumere un atteggiamento eccessivamente investigativo, non fare troppe domande. Il tuo compito è accogliere la confidenza. La tua finalità non deve essere quella di effettuare "indagini" né con l'atleta né con l'eventuale autore della violenza sia esso maggiorenne o minorenne. Non offrire soluzioni o promesse di mantenere il segreto, piuttosto rassicura rispetto alla protezione che può essere data all'atleta minorenne.

Come comportarsi con l'atleta minorenne nei giorni successivi alla rivelazione di un presunto abuso perpetrato in ambito sportivo?

Non riprendere il discorso, ascolta/o se vuole raccontare qualcosa. Va assolutamente evitato stimolare ripetute narrazioni dei fatti con domande che potrebbero risultare suggestive. Ci saranno operatori esperti che provvederanno a raccogliere la testimonianza. Tali accorgimenti devono essere messi in atto anche da parte dei familiari.

Cosa faccio dopo che un atleta di minore età mi ha raccontato di aver subito un abuso nell'ambito della mia società sportiva?

Partendo dal presupposto che la mia società sportiva promuove la tutela dei minorenni, mantengo lo stretto riserbo di quanto appreso, non diffondo a terzi e comunico immediatamente al dirigente e ai genitori per decidere chi effettuerà la segnalazione.

Cosa faccio dopo che un atleta di minore età mi ha raccontato di aver subito un abuso nell'ambito della sua famiglia?

Anche in questo caso mantengo lo stretto riserbo di quanto appreso, non diffondo a terzi e comunico esclusivamente al dirigente per decidere chi effettuerà la segnalazione. Qualora si ritenga che gli atti compiuti contro il/la minorenne siano da attribuirsi ai genitori o a componenti della famiglia - anche allargata - è necessario non avvisare i genitori.

Può risultare utile rivolgersi al servizio sociale - area minori del proprio territorio per chiedere supporto su come comportarsi. Se il racconto è grave e circostanziato, è opportuno attivare immediatamente gli organi di Polizia ed i Servizi Sociali, competenti al collocamento extrafamiliare se necessario per garantire la sicurezza del minore.

Cosa si intende per segnalazione?

La segnalazione è una relazione circostanziata ma senza particolari formalità, con la quale qualunque persona che venga a conoscenza o assista ad attività di terzi portate in danno di un soggetto minore o "vulnerabile" ad esso equiparato (soggetto con limitata capacità psichica e/o fisica), che gli rechi danno e/o pregiudizio, porta a conoscenza di tali fatti l'Autorità Giudiziaria, in quanto potrebbero essere attività costituenti fatto/reato.

Quando la segnalazione avviene per fatti penalmente rilevanti e relativi ad ipotesi che potrebbero integrare reati perseguibili d'ufficio (maltrattamenti, abuso sessuale, stalking, ecc.), meglio sarebbe individuarla come denuncia. Se pure la denuncia da parte di privati di cui all'art. 333 c.p.p. è facoltativa, il ruolo educativo che anche l'attività sportiva svolge e la posizione fiduciaria di controllo rivestita, impone da parte delle figure adulte una specifica sensibilità rispetto alla necessaria protezione del minore.

Cosa deve contenere una segnalazione/denuncia?

È opportuno che contenga le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del/la minorenne, del suo nucleo familiare, eventuali contatti (indirizzi/numeri di telefono, etc.) di coloro che sono da ritenersi eventuali responsabili, il più possibile esaurienti (talvolta, anche i soprannomi possono essere utili);
- descrizione il più possibile circostanziata dei fatti a cui si è assistito o di cui si è avuta conoscenza, con l'indicazione della fonte da cui si è appreso quanto si riferisce;
- descrizione degli interventi eventualmente già effettuati a favore del/la

minorenne (ad es., eventuali colloqui con i famigliari; a tal proposito si ricorda che nei casi di sospetto abusi intra-familiari NON va né convocata né avvisata la famiglia).

Vanno evitati sempre elementi di giudizio o di valutazione personale dei fatti.

A chi deve essere inviata la segnalazione/denuncia?

La segnalazione deve essere inviata tempestivamente alla:

1. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni: qualora a commettere il fatto/ reato sia un minorenne in danno di altro minorenne oppure quando si vogliono richiedere tutele contro la famiglia ed in favore del soggetto minore di età. Eventualmente per il tramite del servizio sociale territoriale, dei carabinieri o degli agenti di pubblica sicurezza, evitando comunque ulteriori coinvolgimenti del minore;
2. Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario: quando il soggetto responsabile è maggiorenne.

La segnalazione/denuncia può essere: scritta o orale; in questo caso sarà opportuno farla inserire dall'Agente che la raccoglie in un verbale che verrà firmato dal dichiarante.

Può essere anche anonima ma in tal caso può unicamente sollecitare il Pubblico Ministero ad attivarsi e a compiere indagini per la conoscenza dei fatti.

Autocertificazione

Premesso che, coloro che interagiscono con la vita sportiva delle e dei minorenni devono avere un alto grado di onestà, moralità, competenze e comprendere appieno la responsabilità che implica il loro ruolo, è necessario che nello svolgere l'attività professionale e/o volontaria ciascuno abbia una condotta irreprensibile, così come previsto dal Documento di Policy Safe Place Safe Play.

Il/la sottoscritto/a:
Nato/a:il:
C.F.:
Residente in:
Documento di identità: n°:.....
Rilasciato da: in data:
In qualità di:
del (nome società)

Consapevole dell'importanza delle dichiarazioni rese in questa sede alla società.....(nome società) e delle conseguenze civili e penali che incontra chi rende dichiarazioni false e reticenti, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000

DICHIARA

- di non aver riportato condanne penali, anche non passate in giudicato per reati commessi nei confronti o in danno di minorenni (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o per reati caduti in prescrizione)*;
- di non essere a conoscenza di eventuali indagini penali a proprio carico per reati commessi nei confronti o in danno di minorenni;
- di non essere né di essere stato/a imputato/a o indagato/a, né sottoposto/a a nessuna misura cautelare o di sicurezza per reati commessi nei confronti o in danno di minorenni;
- di non essere stato/a oggetto di procedimenti disciplinari o squalificato/a dal lavoro di contatto con minorenni o di qualsiasi altra sanzione;
- di fornire il proprio consenso alle necessarie verifiche del casellario giudiziario.

Si impegna inoltre a comunicare immediatamente al
.....
(nome società) qualsiasi variazione o aggiornamento relativo alle suddette voci.

Luogo e Data

Il Dichiarante

*A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- art. 571 codice penale (abuso di mezzi di correzione)
- art. 572 codice penale (maltrattamenti)
- art. 583 quater codice penale (lesioni personali gravi o gravissime a un Pubblico Ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)
- art. 586 bis codice penale (utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti)
- art. 600 bis codice penale (prostituzione minorile)
- art. 600 ter codice penale (pornografia minorile)
- art. 600 quater codice penale (detenzione di materiale pornografico)
- art. 600 quater¹ codice penale (pornografia virtuale)
- art. 605 codice penale (sequestro di persona)
- art. 609 bis codice penale (violenza sessuale)
- art. 609 quater codice penale (atti sessuali con minorenni)
- art. 609 quinquies codice penale (corruzione di minorenni)
- art. 609 octies codice penale (violenza sessuale di gruppo)
- art. 609 undecies codice penale (adescamento di minorenni)
- art. 610 codice penale (violenza privata)
- art. 611 codice penale (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato)
- art. 612 codice penale (minaccia)
- art. 612 bis codice penale (atti persecutori)
- art. 612 ter codice penale (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)
- art. 613 codice penale (stato di incapacità procurato mediante violenza).

Contatti utili

SERVIZI SOCIALI

I servizi sociali hanno come mandato istituzionale quello di sostenere famiglie e persone di minore età. Attraverso la segnalazione è possibile comunicare al servizio sociale territorialmente competente informazioni su famiglie e/o minorenni in difficoltà. Il servizio sociale, ricevuta una segnalazione, ha il compito di attivarsi e porre in essere attività a favore della e del minorenne e del nucleo familiare. Gli interventi di presa in carico a tutela della e del minorenne sono realizzati dall'amministrazione regionale attraverso i servizi sociali territoriali.

Cerca sul sito web del tuo Comune i contatti del servizio sociale.

112 ARMA DEI CARABINIERI

Il numero telefonico nazionale dell'Arma consente al cittadino di segnalare fatti o notizie d'emergenza che interessino l'individuo o la collettività e rende possibile agli stessi militari dell'Arma, eventualmente operanti fuori della propria giurisdizione, di collegarsi immediatamente ad ogni momento con il comando interessato.

113 POLIZIA DI STATO

Il numero 113 è sempre attivo per ogni tipo di segnalazione. Sul sito della Polizia di Stato <https://www.poliziadistato.it/> troverai una mappa delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza presenti in ogni provincia.

114 EMERGENZA INFANZIA

Il 114 Emergenza Infanzia è un servizio di emergenza rivolto a tutti coloro che vogliono segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolte persone di minore età. Il 114 è promosso dal Dipartimento per le politiche della Famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è gestito da SOS Telefono Azzurro. Il servizio è gratuito, è multilingue, attivo 24 ore su 24, ed è rivolto a minorenni, adulti e operatori dei servizi.

Il servizio offre assistenza psicologica e consulenza psico-pedagogica, legale e sociologica. In situazioni di disagio che possono nuocere allo sviluppo delle persone di minore età, può comportare l'attivazione di una rete dei servizi del territorio utile a sostenere le vittime di emergenza.

FOCAL POINT SPSP

Il Focal Point Safe Place Safe Play è attivo per le società sportive abruzzesi che hanno aderito al Progetto e fornisce un servizio per supportare gli operatori sportivi nella gestione di presunti casi di maltrattamento agiti in ambito sportivo, avvalendosi di personale qualificato. Per usufruire del servizio, è necessario mandare una mail di richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: progettosafeplay@unich.it



Safe Place Safe Play

Costruire un ambiente sicuro per praticare sport

In collaborazione con



CONI
Comitato Regionale
Abruzzo



Assessorato Salute
Assessorato Famiglia e Pari Opportunità
Assessorato Politiche Sociali
Garante Infanzia e Adolescenza



MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA

Tribunale per i Minorenni L'Aquila
GAV Procura della Repubblica di Pescara



Ordine degli Psicologi
dell'Abruzzo